



ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI LEGALI

Studio Dr. Rocco GRECO

Revisione Legale e Organizzazione Aziendale

Via Germania, 14 - 85036 ROCCANOVA PZ

P.I. n. 01227920764 – Tel. 09731985400-2 Fax 02700554563

E-Mail dr.roccogreco@libero.it; PEC dr.roccogreco@revisori.legalmail.it

Organo di Revisione del Comune di MARATEA (PZ)



COMUNE DI MARATEA

(Prov. di Potenza)

Parere n. 60 del 13 dicembre 2016

Il sottoscritto Dr. GRECO Rocco, Revisore dei conti del Comune di MARATEA nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2015, immediatamente esecutiva,

- Visto il D. L.vo. n. 267/00 T.U.E.L.;
- Visto in particolare l'art. 239 del D. L.vo. n. 267/00 T.U.E.L.;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Attesa la finalità di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art 239, comma 1, del TUIR 18/08/2000 N. 267;
- Vista la determinazione del responsabile del settore n. 253 del 28.11.2015, n. 1192 r. g. del 28.11.2016", avente ad oggetto: "Costituzione Fondo per le risorse decentrate anno 2016";
- Vista la Relazione tecnico – finanziaria al contratto integrativo anno 2016 (art. 40, comma 3 – sexies, d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a corredo del contratto integrativo;


- Considerato che sono stati previsti incrementi di risorse in relazione alla dotazione del fondo 2014, come riportato dettagliatamente nella relazione tecnico-finanziaria e che qui si evidenzia:

Art. 4, comma 1 (A partire dall'anno 2001 - incremento (obbligatorio) dell'1,1% del monte salari 1999 escluso la quota relativa ai dirigenti)	10.330,00
Art. 15, comma 1, lett. J Incremento (non facoltativo ma obbligatorio) dello 0,52% del monte salari 1997 escluso la quota relativa ai dirigenti	4.504,00
Art. 32, comma 1 Ccnl 22.01.2004 - Le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementare, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza.	5.374,00
Art. 32, commi 2 Ccnl 22.01.2004 - Gli enti incrementano le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dal 2003 con un importo corrispondente all'0,50% del m.s. dell'anno 2001, esclusa la dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. L'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale è inferiore al 39% delle entrate correnti e che sani ovvero non devono trovarsi nelle condizioni di dissesto o strutturalmente deficitari. (25,61%)	4.334,00
Art. 4 Ccnl 09/05/2006 - Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	3.677,00
Art. 8 Ccnl 11/04/2008 - Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.	4.903,00
Art. 4, comma 2 - Ccnl 05.10.2001 - Incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.	20.493,94
Incremento indennità di comparto quota a carico bilancio	1.381,68
Totale Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	105.528,71

- Visto l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 01.04.1999 che, nel testo come sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004. Testualmente recita: "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. L.vo. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione

illustrativa tecnico-finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto";

- Visto, inoltre, l'art. 40, comma 3 del D. L.vo 30.03.2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- L'art. 1, comma 236 della Legge 28/12/2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016), che testualmente recita: " Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 07/08/2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs.165/2001 e s.m.i., **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015** ed è, comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";
- Atteso che la norma è di recente introduzione e quindi sono emerse delle incertezze interpretative soprattutto per quanto riguarda il concetto di "personale assumibile ai sensi della normativa vigente" e, che, l'interpretazione che appare più condivisibile in linea generale è il riferimento ad atti formali di programmazione del fabbisogno dell'Ente per l'anno di competenza;
- Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2016 - 2018, approvato con deliberazione di G.C. del 31/12/2015, n. 173 presentato al Consiglio Comunale con deliberazione del 29/01/2016, n.2 e successivamente aggiornato con deliberazione di C.C. del 20/05/2016, n. 34, dal quale si rileva, tra l'altro, che nel corso dell'anno 2016 si procederà all'assunzione di n.2 unità di personale;
- Dato atto che per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore quantificato per l'anno 2015, determinato secondo le indicazioni fornite dalla Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, recante le istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art.9, comma 2 – bis;
- Dato atto che:
 - nel corso dell' anno 2016 si è verificata n. 1 cessazione dal servizio e che, pertanto, considerato il confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno 2015, pari a n. 27 unità e il valore medio dei presenti al 31/12/2016, pari a n. 27 unità, scaturito dalla consistenza iniziale di personale al 01/01/2016 alla quale è dedotta l'unità cessata ed aggiunte n. 2 unità che l'Amministrazione comunale intende assumere nell'anno 2016, in base alla vigente normativa;



- l'importo delle risorse stabili di cui al presente provvedimento rispetta il limite stabilito dalla disposizione dettata dall'art. 1 , comma 236, della Legge 208/2015, e che lo stesso, sempre in applicazione della norma sopra citata, tenuto conto del personale assumibile e del personale cessato nell'anno 2016, non ha subito riduzione;
 - per effetto, invece, dell'inserimento della Ria delle unità cessate nell'anno 2015 e 2016 si è verificato il superamento del Fondo 2016;
 - il medesimo importo, così determinato, è stato stornato dal totale complessivo del Fondo, secondo le indicazioni riportate nella circolare 20 della R.G.S. che indica come metodo corretto, quello di valorizzare comunque le anzianità del personale cessato per poi "stornarle" in riduzione qualora facessero superare l'ammontare del Fondo 2015
- Visto l'art 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori";

- Esaminati attentamente gli atti sopra richiamati e constatato che il fondo comporta la seguente spesa:

Descrizione	Importo
Risorse stabile	96.768,21
Risorse variabili	51.970,00
Totale Fondo anno 2015	148.738,21

- Richiamato l'art. 56, comma 3-sixies, del D. L.vo n. 150 del 27 ottobre 2009. Testualmente recita: "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";
- Vista la circolare 8/2015 RGS e il parere Corte Conti Puglia 64/2015;
- Considerato che la circolare n. 20 dell'8.5.2015 della Ragioneria Generale dello Stato - resa nota il 24.07.2015 con pubblicazione sul Sole 24ore – contempla la riproposizione del fondo 2014 di parte stabile senza ulteriori decurtazioni mentre la parte variabile non ha vincoli e può pertanto essere incrementata; in particolare ove afferma che l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate nell'anno 2014;
- Atteso che necessita l'attestazione del sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti coerenti con i principi recati dal D. L.vo 150/2009. (Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del d.lgs 150/2009, non si può procedere alla distribuzione delle risorse incentivanti in assenza di verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottate ai sensi del citato decreto);
- Considerato che il riconoscimento di incentivi al personale deve essere strettamente connesso al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance e degli strumenti di programmazione;

A seguito di quanto sopra esposto,

CERTIFICA

che i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complessivi:

Descrizione	Importo
Risorse stabile	96.768,21
Risorse variabili	51.970,00
Totale Fondo anno 2015	148.738,21

sono compatibili con i vincoli di bilancio in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio (09302 / Conto U. 1.10.01.02.000 "Trattamento economico per l'incentivazione della produttività dei dipendenti comunali" e ai capitoli relativi agli emolumenti stipendiali del bilancio 2016. Le somme per gli oneri riflessi e Irap sono impegnate al cap. 09302 / Conto U. 1.10.01.02.000 "Trattamento economico per l'incentivazione della produttività dei dipendenti comunali", ai capitoli relativi agli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori e all'Irap, a carico del Comune, Bilancio 2016. Le risorse variabili sono previste in presenza di effettive disponibilità di bilancio, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dal contratto decentrato, nei competenti capitoli di spesa) per far fronte agli oneri derivanti dal fondo e sono rispettosi delle norme e dei limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di spesa del personale.

Rileva che il comune:

- ha l'obbligo di trasmissione dei contratti decentrati alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato;
- ha l'obbligo di trasmettere all'Aran ed al Cnel per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento al bilancio annuale e pluriennale;
- ha l'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti della contrattazione integrativa.

La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- al Segretario Comunale dell'Ente;
- al Responsabile del Servizio Finanziario.

Addì, 13.12.2016



ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI LEGALI

L'Organo di Revisione Contabile
(Dr. GRECO Rocco)